

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare l'art. 10, comma 3, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) di ogni Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento, fatta eccezione per il territorio della Zona faunistica delle Alpi, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;

**Vista** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale il TASP della Regione, soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole, è individuato dal Piano faunistico regionale (PFR) e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale;

**Vista** la propria deliberazione 26 giugno 2008, n. 1264, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6/2008, il progetto di PFR, il cui iter è ancora in fase di svolgimento;

**Vista** la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 352, che ha individuato il TASP della Regione Friuli Venezia Giulia, quantificandolo in complessivi ettari 691.326;

**Viste** le proprie deliberazioni 11 febbraio 2010, n. 249 e 2 settembre 2010, n. 1724, che hanno, rispettivamente, istituito e modificato i confini della Zona faunistica delle Alpi della Regione;

**Visto** l'art. 8 bis, comma 1, della legge regionale 6/2008 che disciplina le seguenti tipologie di zone destinate a protezione della fauna:

- lettera a) oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;

- lettera b) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;

- lettera d) zone di rifugio delle Riserve di caccia, finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria;

**Visto** l'art. 8 bis, comma 2, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale:

a) le oasi di protezione e le ZRC sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri individuati dal PFR;

b) in attesa del PFR, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale (CFR), a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna;

**Vista** la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 351, con la quale sono stati determinati i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna;

**Visto** l'art. 8 bis, comma 8, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale le zone di rifugio delle Riserve di caccia sono delimitate con la deliberazione della Giunta regionale che individua le Riserve medesime;

**Vista** la propria deliberazione 29 settembre 2011, n. 1775, con cui, tra l'altro, sono state istituite, nel Distretto venatorio n. 2 "Carnia", due zone di rifugio, ubicate nei territori delle Riserve di caccia di Ampezzo e Lauco;

**Vista** la propria deliberazione 18 novembre 2011, n. 2215, con cui, tra l'altro, è stata istituita, nel Distretto venatorio n. 7 "Collio", una zona di rifugio, ubicata nel territorio della Riserva di caccia di San Mauro-Salcano;

**Visto** il verbale della seduta del CFR, tenutasi in data 14 febbraio 2012 e il relativo parere n. 3/2012, da cui risulta che il CFR medesimo, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole:

a) all'individuazione dell'oasi di protezione OASl0201 "Oasi di Bordaglia" nel Distretto venatorio n. 2 "Carnia", come proposta dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità (di seguito Servizio) nella cartografia di cui all'allegato C al verbale;

b) all'individuazione della ZRC nel Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone", come raffigurata nella cartografia di cui all'allegato B1 al verbale, che modifica la perimetrazione proposta dal Servizio, posizionando il confine settentrionale della ZRC sul crinale "Crets Palon";

c) all'individuazione della ZRC nel Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese", come proposta dal Servizio nella cartografia di cui all'allegato A al verbale;

d) all'individuazione del TASP della Zona faunistica delle Alpi, come evidenziato nelle tabelle predisposte dal Servizio, di cui agli allegati al verbale dal n. 1 al n. 8;

**Visto** il verbale della suddetta seduta del CFR, da cui risulta che, in ordine al parere sull'individuazione dell'oasi di protezione OASl0200 "Oasi di Avedrugno", non è stata raggiunta la maggioranza qualificata prevista dalla normativa vigente;

**Vista** la propria deliberazione 29 marzo 2012, n. 534, con cui è stata approvata in via preliminare la perimetrazione delle oasi di protezione OASl0201 "Oasi di Bordaglia" e OASl0200 "Oasi di Avedrugno" del Distretto venatorio n. 2 "Carnia", nonché la perimetrazione delle ZRC dei Distretti venatori n. 3 "Valli del Natisone" e n. 6 "Pedemontana pordenonese";

**Visto** l'art. 10, comma 13, della legge 157/1992, ai sensi del quale la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati;

**Visto** l'art. 10, comma 14, della legge 157/1992, ai sensi del quale la zona non può essere istituita se nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare;

**Visto** l'art. 8 bis, comma 7, della legge regionale 6/2008, con cui, analogamente all'art. 10, comma 17, della legge 157/1992, si dispone che nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria;

**Considerato** che la propria deliberazione n. 534/2012, che ha delimitato in via preliminare le oasi di protezione e le ZRC, è stata pubblicata nel I supplemento ordinario n. 14 dell'11/4/2012 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 dell'11/4/2012 ed è stata affissa per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati;

**Considerato** che nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione della deliberazione n. 534/2012 non risultano pervenute opposizioni motivate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati;

**Visti** gli allegati cartografici alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e, in particolare:

- l'allegato A, che rappresenta le oasi di protezione OASl0201 "Oasi di Bordaglia" e OASl0200 "Oasi di Avedrugno" del Distretto venatorio n. 2 "Carnia";

- l'allegato B, che rappresenta la ZRC del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone";

- l'allegato C, che rappresenta la ZRC del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese";

**Ritenuto**, ai sensi dell'art. 8 bis della legge regionale 6/2008, di approvare l'istituzione delle oasi di protezione e delle ZRC secondo i perimetri evidenziati negli allegati A, B e C alla presente deliberazione;

**Vista** la propria deliberazione 13 aprile 2012, n. 613, con cui, a seguito della fusione delle Riserve di caccia di Enemonzo e Villa Santina e dell'accorpamento del relativo territorio, è stata istituita, nel Distretto venatorio n. 2 "Carnia", la Riserva di caccia di Enemonzo-Villa Santina, si è altresì adeguato il confine tra le Riserve di caccia di Socchieve e Ampezzo in località denominata "Casera Campo" al confine amministrativo tra i Comuni di Socchieve e Ampezzo, si è ampliata la zona di rifugio della Riserva di caccia di Lauco e, conseguentemente, si è provveduto all'aggiornamento del TASP della Zona faunistica delle Alpi;

**Considerato** che, a seguito dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria "Brezie" nel Distretto venatorio n. 1 Tarvisiano" e segnatamente nelle Riserve di caccia di Taipana e Monteaperta, in conformità al parere favorevole n. 9/2012 reso dal Comitato faunistico regionale nella seduta del 18/4/2012, si è reso necessario un ulteriore aggiornamento del TASP della Zona faunistica delle Alpi;

**Considerato** che, in esito all'applicazione dei criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna, di cui alla propria deliberazione n. 351/2010, nonché ai citati aggiornamenti, la superficie del TASP della Zona faunistica delle Alpi risulta di ettari 439.434, di cui ettari 92.327, pari al 21 per cento del TASP medesimo, preclusi all'attività venatoria a seguito dell'individuazione delle zone destinate a protezione della fauna, così come specificato nell'allegato D alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** pertanto di individuare il TASP della Zona faunistica delle Alpi secondo quanto riportato nell'allegato D alla presente deliberazione;

**Visto** l'art. 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale le Province gestiscono le oasi di protezione e le ZRC;

**Visto** l'articolo 8 bis, comma 5, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale la Provincia provvede:

- alla tutela o al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali;
- alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;
- al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6/2008;
- agli interventi diretti di protezione o incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;
- a comunicare annualmente gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di tutela della fauna;

**Ritenuto**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 6/2008, di formulare le indicazioni gestionali di cui all'allegato D alla presente deliberazione;

**Visto** l'art. 8 bis, comma 4, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale la fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi, la fauna catturata nelle ZRC può essere reintrodotta in altre ZRC ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato;

**Visto** l'art. 8 bis, comma 3, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il provvedimento di istituzione delle oasi di protezione e delle ZRC ha validità di dieci anni, può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura;

**Visto** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

### **delibera**

- 1.** Sono istituite, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 2, della legge regionale 6/2008 le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sul territorio della Zona faunistica delle Alpi, secondo i perimetri riportati negli allegati A, B e C alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 2.** L'istituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura ha durata decennale, rinnovabile o revocabile anche prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale.
- 3.** Le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sono gestite dalle Province competenti per territorio, in conformità alle indicazioni gestionali di cui all'allegato D alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4.** È individuato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 6/2008, il territorio agro-silvo-pastorale della Zona faunistica delle Alpi, secondo quanto riportato nell'allegato D alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 5.** Il Servizio competente in materia faunistica e venatoria provvede a comunicare i contenuti della presente deliberazione alle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone e Udine e alle Riserve di caccia interessate, per il tramite dei Distretti venatori.
- 6.** La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE